

Disciplinare gli oppressi. Regolamenti, Codici neri e normativa schiavista nelle Americhe coloniali (sec. XVI-XVIII)

Giuseppe Patisso

Tra il XV e il XIX secolo molti Stati europei tentarono di costruire un proprio impero oltremare. I risvolti politici, economici, sociali e antropologici di questo lungo e complesso processo furono innumerevoli. Molte tra le istituzioni che per secoli avevano retto le società del Vecchio Mondo subirono delle sostanziali trasformazioni, la schiavitù fu una di queste¹.

Prima del grande slancio coloniale, non si può certo dire che la schiavitù fosse sconosciuta nell'Europa medievale². Si trattava, tuttavia, di un'istituzione profondamente differente da quella che si sarebbe progressivamente affermata nelle colonie d'oltremare. Gli schiavi erano impiegati prevalentemente come servitù domestica o come manovalanza nelle botteghe artigiane. La riduzione in schiavitù, la tratta e lo sfruttamento della manodopera schiavizzata erano pratiche sicuramente diffuse, ma la loro rilevanza – in termini demografici e socio-economici – era marginale se paragonata a quella che avrebbe avuto la schiavitù atlantica. Dal punto di vista socio-culturale, inoltre, la schiavitù era un'istituzione presente e tollerata ma non totalmente accettata. Era ritenuta una pratica originatasi e perpetuata per contingenze storiche (conflitti, guerre di religione, saccheggi e razzie) ma essenzialmente contraria alla legge naturale, moralmente deprecabile. Anche per tale motivo, le leggi dedicate al disciplinamento degli schiavi apparivano ammantate di umanità, tese a proteggere l'assoggettato dagli abusi padronali³.

Questa concezione di schiavitù si sarebbe completamente trasformata già a seguito delle prime fasi dell'espansione europea. La necessità di mettere a coltura

¹ Sulla storia della schiavitù in epoca moderna si vedano, tra gli altri, R. Blackburn, *The Making of New World Slavery, From the Baroque to the Modern, 1492-1800*, Verso, London 1997; P. Delpiano, *La schiavitù in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2015; G. Patisso, F. E. Carbone, *Storia della schiavitù. Dalle origini alla sua abolizione*, D'Anna, Messina-Firenze 2018, cap. III.

² Y. Rotman, *Les esclaves et l'esclavage: de la Méditerranée antique à la Méditerranée médiévale. VIe-XIe siècles*, Les Belles Lettres, Paris 2004; M. I. Finley, B. D. Shaw, *Ancient slavery and modern ideology*, Chatto & Windus, London 1980; W. D. Phillips, *Slavery from Roman Times to the Early Transatlantic Trade*, Manchester University Press, Manchester 1985.

³ Tale è la visione dell'istituzione della schiavitù che emerge dalle *Siete Partidas* (1265) di Alfonso X il Savio, una delle più complete ed estese ricompilazioni legislative nate in epoca medievale. Sul Codice del Savio si vedano M. L. Salmoral, *La esclavitud americana y las Partidas de Alfonso X*, in «Indagación: Revista de Historia y Arte», X, 1995, I, pp. 33-44.

le terre conquistate, unita alla costante carenza di forza lavoro, rese pressoché irrinunciabile il ricorso alla manodopera schiavile.

Le lucrose speculazioni derivanti dalla colonizzazione agricola estensiva destarono l'interesse di nobili, banchieri, investitori, assicuratori, mercanti e artigiani: ognuno cercava di ritagliarsi una propria percentuale di guadagno. Molti investirono nei trasporti, altri nell'acquisto di prodotti da rivendere sul mercato europeo, altri ancora iniziarono ad investire nel reperimento dell'elemento senza il quale l'intero sistema difficilmente avrebbe potuto sopravvivere: gli schiavi. La tratta e lo sfruttamento della forza-lavoro schiavile divennero, nel giro di pochi decenni, questioni politiche ed economiche di primaria importanza.

Al fine di regolare questo nascente sistema, le antiche leggi sulla schiavitù contemplate nei codici medievali si rivelarono ben presto del tutto inadeguate. Vi era necessità di norme più stringenti, adatte a disciplinare una nuova tipologia di schiavitù, quella che ormai si stava affermando nell'Atlantico. Fu, pertanto, in tali contingenze che si fece sempre più vivo il bisogno di una legislazione speciale per gli schiavi, pensata per regolamentare ogni aspetto della loro esistenza: la vita, la morte, il matrimonio, la religione, gli spostamenti, l'alimentazione, il vestiario e tutte le procedure e le pratiche per la riconquista della libertà. Fu per rispondere a questo impellente bisogno che nacquero i Codici neri⁴.

Nuovi schiavi, nuove leggi: la legislazione schiavista negli imperi di Spagna e Portogallo

Giunti sul suolo americano, spagnoli e portoghesi realizzarono immediatamente quali fossero le potenzialità delle terre conquistate. Le risorse sembravano non finire mai: argento, oro, pietre preziose, immensi latifondi. Le popolazioni native furono sottomesse con relativa facilità, venendo schiavizzate. La riduzione in schiavitù degli autoctoni, tuttavia, non portò però agli europei i risultati sperati. La loro gracile costituzione non ne faceva una forza lavoro in grado di soddisfare i conquistatori: a migliaia, impiegati nelle miniere e nei campi, morirono di stenti e di fatica. Gli indios, inoltre, erano particolarmente suscettibili a contrarre le malattie portate dagli europei: le sole epidemie di vaiolo diffuse tra i nativi furono responsabili di centinaia di migliaia di morti⁵. L'alta mortalità tra gli amerindi costrinse ben presto i colonizzatori a trovare una forza lavoro alternativa. La scelta, come noto, ricadde sugli africani.

Per ciò che riguarda l'impero spagnolo, l'importazione massiccia di schiavi provenienti dal Continente Nero iniziò nel 1518, quando Carlo V concesse

⁴ Sulla genesi, la storia e le evoluzioni dei Codici neri di Spagna, Portogallo e Francia si veda, in particolare, G. Patisso, *Codici neri*, Carocci, Roma 2019.

⁵ M. Livi-Bacci, *Conquista: la distruzione degli indios americani*, il Mulino, Bologna 2005.

l'asiento de negro al nobile fiammingo Laurent de Gouvenot e al mercante lusitano Jorge de Portugal.

In poco tempo i possedimenti della Corona di Spagna si riempirono di schiavi africani. Bartolomé de las Casas nella sua *Historia de las Indias*, sostiene che dopo l'anno 1520 nelle Indie occidentali sbarcarono all'incirca 100.000 schiavi provenienti dalle coste africane; 30.000 di questi approdarono sulla sola isola di Santo Domingo⁶. Probabilmente il numero degli assoggettati importati fu inferiore a quello indicato dal padre domenicano, ma il loro arrivo impattò in maniera significativa sulla società coloniale spagnola ed in particolare su quella dominicana. L'importazione della manodopera schiavile africana peggiorò ulteriormente le già precarie condizioni di vita sull'isola. Le razioni di cibo divennero più scarse, le violenze perpetrate ai danni degli schiavi sempre più frequenti. I maltrattamenti e le vessazioni subite da questi ultimi li avrebbero ben presto spinti a rivoltarsi contro i loro oppressori.

Tra il 1519 e il 1521, infatti, su Santo Domingo si registrarono diverse rivolte schiavili⁷. Una di queste si verificò nelle piantagioni possedute dal viceré e governatore dell'isola Diego Colombo, primogenito del celebre esploratore. Gli schiavi sollevatisi il giorno di Natale del 1521 commisero crimini efferati di ogni sorta⁸. I ribelli furono quasi immediatamente sconfitti e giustiziati dalle armate spagnole ma la ferocia con cui agirono spinse Colombo a emanare delle disposizioni speciali al fine di controllare e disciplinare gli schiavi neri che abitavano la colonia dominicana⁹.

L'ordinanza che egli promulgò il 6 gennaio del 1522, intitolata *Provisión del virrey Diego Colon*, fu uno dei primi esemplari di Codice Nero dell'America coloniale. Nel provvedimento, il governatore poneva attenzione al comportamento che lo schiavo doveva tenere nella sfera pubblica, punendo severamente le azioni delinquenziali reputate più pericolose per la sopravvivenza della colonia ed in particolare la detenzione di armi, la ribellione, la fuga dello schiavo.

La *Provisión* di Colombo può, in certo senso, essere considerata l'archetipo di tutta la legislazione schiavista che venne promulgata tra XVI e XVIII secolo nelle colonie spagnole. Alcuni dei principi in essa contenuti furono ripresi da ciascuno dei codici successivi. Per esempio, *Las Ordenanzas para la sujeción de los esclavos negros*, emanate dal Cabildo di Santo Domingo il 12 ottobre 1528 e giudicate da

⁶ B. de las Casas, *Historia de las Indias*, edición de A. Saint-Lu, III voll., Biblioteca Ayacucho, Caracas 1956, vol. III, Cap. CXXIX, p. 474.

⁷ E.W. Stone, *America's First Slave Revolt: Indians and African Slaves in Española, 1500-1534*, in «Ethnohistory», LX, 2013, II, pp. 195-217.

⁸ Le vicende della ribellione schiavile sono raccontate in G. Fernandez de Oviedo y Valdes, *Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar oceano*, IV voll., Real academia de la historia, Madrid 1851, vol. I, pp. 108-109.

⁹ G. Patisso, *Codici neri*, cit., pp. 61-75.

Marcos Andrade Jaramillo come il primo Codice nero d'America¹⁰, altro non furono se non un'attenta revisione ed integrazione di quanto già stabilito dal viceré nella *Provisión* del 1522.

Le *Ordenanzas* emanate su Santo Domingo, a loro volta, avrebbero costituito la base giuridica dei grandi codici schiavisti che fecero la loro comparsa nell'America spagnola nel corso del XVIII secolo. Tra questi, secondo Manuel Lucena Salmoral, i principali furono: il *Código de Santo Domingo* (25 aprile 1768), il *Código Negro Carolino* (14 dicembre 1784), e la *Real Cédula Instrucción circular sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias e islas Filipinas* (31 maggio 1789)¹¹.

A differenza dei provvedimenti che li avevano preceduti, i codici iberici del Settecento cercarono di regolare la schiavitù rendendola "più umana" e sopportabile: la sovranità del padrone sullo schiavo fu ampiamente limitata e posta sotto la supervisione di organi di governo coloniali e metropolitani. Furono morigerate le punizioni da impartire alla manodopera schiavile e concessi alcuni diritti agli schiavi (dovevano essere vestiti, nutriti, educati ai precetti della religione cattolica e potevano denunciare gli abusi subiti). L'emanazione di provvedimenti di questo tipo provocò vere e proprie sollevazioni nella classe padronale d'oltreoceano: concedere diritti o tutelare gli schiavi avrebbe comportato, nella visione degli schiavisti, la distruzione del sistema di sfruttamento costituito, fondato essenzialmente sul sopruso e sull'alienazione sociale della manodopera schiavile¹².

La questione inerente la sovranità del padrone è un elemento importante da tenere a mente per comprendere il fenomeno della legislazione schiavista nei possedimenti coloniali europei. Per quanto, in taluni casi, le autorità si sarebbero sforzate di interferire con l'autorità del *dominus*, rendendo più sopportabile la condizione dello schiavo, la volontà del padrone sarebbe rimasta l'unico vero Codice realmente vigente. All'interno delle proprie piantagioni, nei propri poteri lo schiavista non avrebbe mai avuto autorità superiori alla sua. Pertanto, la realtà della schiavitù negli imperi ultramarini fu, secondo i contesti presi in esame, anche significativamente più dura rispetto a quanto prescritto e contemplato dalla legge. Dinanzi alla possibilità di perdere la propria vita o di vedere pesantemente intaccati i propri interessi, qualunque schiavista non ebbe alcuna esitazione a violare o aggirare le leggi esistenti.

¹⁰ G. Patisso, *Las amargas reglas del azúcar. Legislación esclavista francesa y española en la América Colonial*, in «Dialéctica Libertadora», 2015, VII, pp. 143-156.

¹¹ M.L. Salmoral, *Los códigos negros de la América española*, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 1996; Id., *Regulación de la esclavitud negra en las colonias de América española (1503-1886): documentos para su estudio*, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 2005.

¹² M. E. C. Maldonado, *Paternalismo, iluminismo y libertad. La vigencia de la Instrucción esclavista de 1789 y su impacto en la sociedad colonial*, in «Historia y sociedad», XXI, 2011, pp. 61-93; J.L.B. Postigo, *Las dos caras de una misma moneda. Reformismo y esclavitud en Santo Domingo a fines del periodo colonial*, in «Revista de Indias», LXXIV, 2014, CCLXI, pp. 453-482.

Nonostante questo dato di fatto fosse abbastanza noto alle amministrazioni coloniali e metropolitane, nessuno tra gli Stati che presero parte allo slancio coloniale avrebbe rinunciato al tentativo di disciplinare le nascenti società schiaviste d'oltremare. Quando la tratta degli schiavi, tra XVI e XVII secolo, divenne un fenomeno globale, praticamente tutti gli Stati che possedevano colonie nel Nuovo Mondo adottarono Codici schiavisti. Diversi tra questi furono ispirati a quelli già emanati nei possedimenti spagnoli nel corso del XVI secolo.

Il Portogallo, per esempio, nel periodo in cui le corone lusitane e spagnole furono unite (1580–1640), accolse all'interno dei propri ordinamenti le leggi della Spagna¹³. Le *Ordenações Filipinas*, promulgate da Filippo I nel 1603, furono la testimonianza più importante del processo in precedenza descritto¹⁴. Queste rimasero il principale esemplare, organico e strutturato, di Codice schiavista vigente nei possedimenti portoghesi fino al XIX secolo. In Brasile, dove il ricorso alla manodopera schiavile fu fondamentale per il mantenimento della colonia, il suddetto codice rimase in vigore fino al 1822, anno in cui il possedimento brasiliano ottenne l'indipendenza dalla madrepatria¹⁵.

I precetti sulla schiavitù contenuti nelle ordinanze filippine erano molto simili a quelli contenuti nei Codici spagnoli emanati tra Cinquecento e Seicento: numerosi erano gli articoli volti a sancire il divieto di possedere armi, le restrizioni nella libertà di movimento e, più in generale, l'assoluta alienazione sociale dello schiavo. In cambio del pieno controllo sulla propria manodopera, le ordinanze filippine richiedevano al padrone una certa morigeratezza nei comportamenti: non doveva punire lo schiavo in maniera immotivata, non doveva torturarlo o abusarne fisicamente. Tali prescrizioni, tese a limitare gli abusi e l'arbitrio padronale, furono, come già detto per i domini spagnoli, quasi costantemente circuite e reinterpretate, secondo le necessità.

Questo atteggiamento della classe padronale costrinse spesso le autorità – tanto metropolitane che coloniali – a ribadire, rimodulare e rafforzare tramite degli appositi provvedimenti alcuni precetti già ampiamente espressi nei Codici promulgati. Nei domini coloniali portoghesi, tale operazione fu fatta attraverso la cosiddetta *Legislação Extravagante*, vale a dire tutta una serie di ordinanze, provvisori e decreti emanati al fine di intervenire su questioni particolari venutesi a creare in un determinato possedimento.

¹³ S.H. Lara, *Legislação sobre escravos africanos na América portuguesa*, Larramendi, Madrid 2000.

¹⁴ G. Patisso, *Dal Codice afonsino al Codice filippino. Schiavismo e società nel mondo lusitano tra XV e XVII secolo*, in «Itinerari di ricerca storica», XXXIII, 2019, I, pp. 143-156.

¹⁵ Anche in seguito all'indipendenza, molti dei precetti contenuti nel corpus filippino continuarono a rappresentare la base legale per regolare i rapporti tra schiavo e padrone all'interno del paese. Norme mutate o ispirate al codice di Filippo I rimasero in vigore almeno fino al 1888, quando il sistema schiavista fu definitivamente abolito. Cfr. S. Peabody, K. Grinberg, *Slavery, Freedom, and the Law in the Atlantic World: A Brief History with Documents*, Macmillan, London-New York 2007, pp. 21-23; G. Patisso, *Codici neri*, cit., cap. IV.

Le leggi sugli schiavi nei possedimenti ultramarini inglesi e francesi

Emulando quanto fatto da Spagna e Portogallo, anche altre potenze impegnate nella colonizzazione del Nuovo Mondo si dotarono di Codici speciali per la schiavitù. A metà del XVII secolo, nelle colonie caraibiche inglesi e francesi – dove la rivoluzione dello zucchero¹⁶ comportò la creazione di un ampio sistema di piantagioni e dunque una notevole crescita della domanda di forza-lavoro schiavile – la promulgazione di Codici schiavisti divenne ben presto una improcrastinabile necessità¹⁷.

Le circostanze in cui nacque l'*Act for the better ordering and governing of Negroes* (1661), meglio conosciuto nella storiografia come *Barbadian Code* o *Barbados Slave Code*, sono abbastanza indicative in tal senso. Nel corso degli anni Quaranta e Cinquanta del XVII secolo, quando l'apparato economico di Barbados, abbandonando la coltura estensiva del tabacco, si votò alla produzione massiva di zucchero di canna, l'importazione di schiavi africani crebbe repentinamente incidendo sugli equilibri demografici e sociali dell'isola. Dinanzi a questi mutamenti, le autorità barbadiane, preoccupate dalla crescente disparità numerica tra bianchi e neri, ritennero imprescindibile la promulgazione di un Codice schiavista¹⁸.

Nonostante qualche difficoltà nel controllo delle sempre più nutrite masse di schiavi, il modello politico-economico venutosi a costituire su Barbados riscosse un enorme successo, i profitti maturati con il commercio dello zucchero nel corso del XVII secolo furono enormi. In parte, tale *exploit* fu attribuito all'efficacia della legislazione schiavista vigente sull'isola, le cui prescrizioni erano in sostanza una rivisitazione di quanto statuito nei Codici spagnoli e portoghesi emanati tra Cinquecento e Seicento.

Con la convinzione che avesse ricoperto un ruolo significativo nello sviluppo della società schiavista su Barbados, il *Barbadian Code* fu rapidamente esportato dagli inglesi sia nelle altre colonie da loro possedute nella zona caraibica, sia in quelle situate in America Settentrionale. Un po' come accadde per la provvisione di Colombo nei domini spagnoli, il Codice del 1661 costituì un riferimento fondamentale per la legislazione schiavista prodotta nelle colonie atlantiche dell'Inghilterra e, successivamente, negli Stati Uniti¹⁹.

¹⁶ B.W. Higman, *The Sugar Revolution*, in «The Economic History Review», LIII, 2000, II, pp. 213-36.

¹⁷ E. B. Rugemer, *The Development of Mastery and Race in the Comprehensive Slave Codes of the Greater Caribbean during the Seventeenth Century*, in «The William and Mary Quarterly», LXX, 2013, 70, III, pp. 429-58.

¹⁸ C. Tomlins, *Transplants and Timing: Passages in the Creation of an Anglo-American Law of Slavery*, in «Theoretical Inquiries in Law», X, 2009, II, pp. 389-421.

¹⁹ B.J. Nicholson, *Legal Borrowing and the Origins of Slave Law in the British Colonies*, «American Journal of Legal History», XXXVIII, 1994, pp. 38-54.

Poco più di vent'anni dopo la promulgazione del *Barbadian Code*, nacque in Francia uno tra i Codici schiavisti più conosciuti e studiati, il cosiddetto *Code noir Louis* (1685). Il corpo legislativo fu redatto per volontà del sovrano Luigi XIV e di Jean-Baptiste Colbert, ministro del Re Sole e strenuo sostenitore dell'importanza delle colonie come risorsa economica per la Francia metropolitana²⁰. Per sfruttare a pieno le potenzialità dei territori conquistati, sia il sovrano che il ministro giudicavano fondamentale razionalizzare l'impiego della forza lavoro schiavile, sul cui apporto, oramai, si reggeva il sistema economico di alcune delle colonie più ricche e produttive dell'impero francese. La realizzazione di un regolamento che intervenisse in maniera organica ed esaustiva sulla questione della schiavitù divenne, pertanto, una questione ritenuta dirimente per la crescita imperiale²¹.

Il complesso e articolato Codice schiavista emanato nel 1685 fu il risultato di questa non più procrastinabile necessità. Nei suoi 60 articoli erano trattati in profondità praticamente tutti gli aspetti della vita dello schiavo all'interno delle colonie: dalla religione al matrimonio, dal concubinaggio alla reclusione, dai reati alle punizioni corporali e pecuniarie, fino ad arrivare alle modalità con le quali lo schiavo conseguiva l'affrancamento²². La maggioranza delle sue disposizioni si concentrava, come accadeva negli altri esemplari di Codici schiavisti di cui si è parlato, sulle questioni di ordine pubblico. Al fine di salvaguardare la sicurezza, il regolamento luigino imponeva grossomodo i ben noti divieti sul possesso di armi e sulla libertà di movimento dei quali si è già detto. Nonostante le punizioni e le privazioni costituiscano una parte fondamentale del corpus legislativo luigino, questo pare aperto – più di altri esemplari precedenti e coevi – a favorire l'integrazione degli schiavi africani nella società coloniale francese²³. La somministrazione del battesimo e la conversione degli schiavi al cattolicesimo, il concedere loro di partecipare alle celebrazioni religiose e di astenersi dal lavoro nei giorni di festa, erano tutti provvedimenti concepiti con l'intenzione di costruire una comunità coloniale più coesa e meno conflittuale.

Nel regolamento si trovano anche delle disposizioni che obbligavano il padrone a provvedere al nutrimento e al vestiario dei propri schiavi. Stabilendo tale obbligo i legislatori ritenevano di diminuire la percentuale di forza-lavoro che moriva di fame o che comunque si dava alla fuga per la carenza di viveri.

In realtà molti dei provvedimenti sanciti dal *Code Noir* del 1685, esattamente come accadde per altri esemplari di codificazione schiavista, rimasero pressoché

²⁰ G. Patisso, *Droit des Esclaves - I Codici neri del 1685 e del 1724 nei Territori della Nuova Francia*, «Giornale di Storia Costituzionale», XIV, 2007, pp. 43-62.

²¹ V. Palmer, *Essai sur les origines et les auteurs du Code Noir*, in «Revue internationale de droit comparé» L-LI, 1998, pp. 111-140.

²² G. Patisso, *Droit des Esclaves*, cit., pp. 43-62.

²³ J.-F. Niort, *Le problème de l'humanité de l'esclave dans le Code Noir de 1685 et la législation postérieure: pour une approche nouvelle*, in «Cahiers aixois d'histoire des droits de l'outre-mer français», 2008, IV, pp. 1-29.

lettera morta. La visione paternalistica della schiavitù che caratterizzava diverse sue disposizioni non riuscì mai ad attecchire nei possedimenti ultramarini francesi. Le concessioni, seppur minime, fatte dal Codice agli schiavi erano, infatti, considerate dalla classe padronale troppo lesive per i propri interessi.

Alla base della mancata applicazione di molti precetti dell'editto luigino, accanto alle ragioni economiche, vi erano i pregiudizi di carattere razziale: la convinzione che i neri fossero inferiori ai bianchi era piuttosto diffusa nelle colonie. Nessuna legge sarebbe riuscita a cambiare questo convincimento. Così, nonostante l'espresso divieto posto dalla legislazione regia, gli schiavi continuarono ad essere mutilati, massacrati, uccisi o lasciati morire di fame. La loro vita nelle colonie continuò, per molti decenni, ad essere scandita dall'abuso e dall'arbitrio padronale, il più delle volte nel sostanziale disinteresse delle autorità. Questa situazione sarebbe cambiata in maniera tangibile solo a seguito della grande rivoluzione di Haiti.

Nonostante le resistenze della classe padronale e la sua limitata applicazione, il Codice rappresentò comunque un modello fondamentale per tutta la legislazione schiavista francese emanata tra XVII e XVIII secolo. Seppur nato per disciplinare la schiavitù nei possedimenti caraibici della Francia, il *Code noir Louis* divenne il principale riferimento giuridico in materia di schiavitù anche in altri domini francesi, in America del Nord (Louisiana) e in Africa (Mascarene), nei quali venne sperimentata l'economia di piantagione. In queste colonie, i precetti del regolamento emanato nel 1685 continuarono ad esercitare la loro influenza anche nel momento in cui furono promulgati corpi legislativi specifici per ciascuna di queste realtà coloniali. I Codici emanati in Louisiana (1724) e nelle Mascarene (1723), infatti, altro non furono che una rielaborazione, o meglio un riadattamento alle caratteristiche di ciascuna colonia, del celeberrimo Codice luigino di fine XVII secolo²⁴.

I codici schiavisti di Danimarca e Svezia

In definitiva, quando il processo di colonizzazione intrapreso dagli Stati europei entrò nel vivo e coinvolse più attori, dotarsi di una legislazione speciale per la schiavitù divenne una pratica largamente diffusa. Era pensiero comune e condiviso che adottare appositi Codici schiavisti contribuisse ad avere più controllo sui possedimenti, evitando che in essi scoppiassero rivolte. Le prescrizioni dei Codici, agli occhi degli amministratori coloniali, erano utili a ridurre la conflittualità tra assoggettati e padroni e, al contempo, disponevano degli accorgimenti che legavano, quasi in maniera indistricabile, lo schiavo alla sua condizione di schiavitù.

²⁴ G. Patisso, *Codici neri*, cit., pp. 120-149.

Tali provvedimenti miravano alla conservazione dell'ordine pubblico, e dunque del sistema di sfruttamento costruito dai colonizzatori, non solo disponendo le privazioni delle libertà degli individui ridotti in schiavitù ma giustificando queste privazioni con il pretesto dell'inferiorità, tanto etnica quanto culturale, degli assoggettati. Il chiaro scopo dei Codici era quello di tutelare le piccole comunità bianche da possibili assalti delle moltitudini nere. Ma per fare questo non era bastare prescrivere agli schiavi di non portare armi, bisognava instillare il principio della superiorità della razza bianca. I bianchi dovevano essere considerati dagli africani come degli individui intoccabili, il cui corpo e la cui integrità fisica non poteva essere violata da una mano nera. Per questo, in molti Codici, perfino l'intenzione di colpire un bianco poteva essere punita con gravi castighi. Sempre per la medesima motivazione, anche le unioni o i matrimoni tra bianchi e neri, quando non espressamente vietati, erano visti come una contaminazione, una sorta di perversione del naturale ordine delle cose.

Le disposizioni riguardanti la tutela fisica dei bianchi si accompagnavano spesso a precetti che tendevano a discriminare, o a vietare del tutto, le manifestazioni della cultura degli schiavi. Riti religiosi, danze e costumi africani erano in gran parte dei Codici considerati come pericolosi, poiché potevano turbare i bianchi ed agire da collante tra le schiere di schiavi presenti nelle colonie. Gli assoggettati non potevano avere una propria cultura poiché essa era una manifestazione della natura umana e gli schiavi, nella concezione che di loro si aveva oltreoceano, non erano considerati uomini. Il loro ruolo era quello di lavorare, servire il padrone e di seguire pedissequamente i suoi ordini. Egli esisteva in funzione del suo dominus e per null'altro.

Questi erano i concetti chiave che venivano statuiti in tutti maggiori Codici schiavisti emanati nelle colonie d'oltremare. Tali precetti giuridici erano considerati come il sostrato necessario a far funzionare una colonia di sfruttamento, qualsiasi fosse la dimensione della sua popolazione schiavile: una società schiavista doveva avere delle leggi che si occupassero specificamente della schiavitù. Ciò può aiutare a comprendere perché lo strumento del Codice schiavista fu adottato anche in realtà di piccole dimensioni e da Stati che ricoprirono un ruolo del tutto marginale nel processo di colonizzazione delle Americhe.

La Danimarca, ad esempio, dopo aver preso possesso delle isole Vergini (tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII)²⁵, adottò nelle sue colonie il cosiddetto *Codice Gardelin* (1733)²⁶. Il testo giuridico, così chiamato per via del suo redattore - Philip Gardelin governatore dell'isola di Saint-Thomas - fu uno dei codici

²⁵ Sulla colonizzazione danese delle Isole Vergini si veda, in particolare, N. Hall, *Slave Society in the Danish West Indies: St. Thomas, St. John and St. Croix*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1992.

²⁶ G. Patisso, *Gli schiavi della Croce bianca. Colonizzazione, legislazione repressiva e rivolte nelle Indie Occidentali danesi (1663-1733)*, in «Studi storici», LVIII, 2017, II, pp. 369-400.

schiaivisti più rigidi del panorama coloniale europeo. Con la sua adozione, gli amministratori danesi speravano di tenere sotto controllo l'enorme massa di schiavi impiegata nelle piantagioni di canna da zucchero nate nei propri possedimenti. Ma come avrebbe di lì a poco dimostrato la rivolta degli schiavi su Saint-John (altro possedimento danese) scoppiata poche settimane dopo l'emanazione del Codice, non sempre le privazioni e l'oppressione rappresentavano una valida soluzione ai problemi di ordine pubblico all'interno delle realtà coloniali.

Anche la Svezia²⁷ nella colonia di Saint-Barthélemy, acquistata dai francesi alla fine del XVIII secolo in cambio di alcuni privilegi commerciali nel porto di Göteborg, adottò un proprio Codice schiavile: il Codice von Rosenstein (1787)²⁸. Come quello danese, il testo svedese è stato così rinominato per via del suo redattore, Pehr Herman Von Rosenstein governatore dell'isola dal 1787 al 1790. Si trattava di un Codice ispirato alla legislazione schiavista francese, in particolare ad un'ordinanza sul trattamento degli schiavi emanata in Martinica nel 1783 che, a sua volta, si rifaceva al Codice luigino del 1685. Il corpo legislativo si rivelava come una sorta di sunto nel quale era raccolta l'eredità della tradizione schiavista europea. Nelle norme statuite da Rosenstein, gli schiavi africani erano considerati come infidi e malvagi, non meritevoli di essere ritenuti umani. A loro non era concesso di riunirsi, professare il proprio credo, persino andare a cavallo. Il testo normativo si configurava come uno strumento di controllo sull'intera popolazione nera, non solo quella ridotta in schiavitù: numerosi erano infatti gli articoli dedicati esclusivamente al disciplinamento della vita degli affrancati. È proprio in tale ambito che si registrava l'unica vera innovazione del Codice von Rosenstein rispetto alla precedente legislazione francese, nella quale, ad esempio, non erano previste pene per gli affrancati, sancite invece nel testo svedese.

L'essenza dei Codici neri, le loro prescrizioni, il loro impatto politico e culturale si possono comprendere a fondo solo se si tiene presente la filosofia che li guida e che, sostanzialmente, gli ha dato i natali: la discriminazione razziale, profonda e quasi irriducibile, perpetrata dagli schiaivisti. Determinati contenuti dei Codici paiono chiaramente indicare che tali corpi normativi non erano fatti per regolare il comportamento di esseri umani, ma di animali, di esseri subumani del tutto guidati dall'istinto e dalla lascività fisica e morale. Tali erano gli africani nella visione degli europei: bestie selvatiche da addomesticare attraverso l'uso della frusta e del bastone.

Partendo da tale presupposto si riesce a comprendere la violenza, molte volte spropositata, che contraddistingueva le punizioni da comminare agli schiavi disobbedienti. Era tale convinzione che portò gli europei a legittimare nei Codici

²⁷ Sullo slancio coloniale dei paesi di area scandinava si veda *Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena*, a cura di M. Naum, Springer, New York 2013.

²⁸ G. Patisso, *Gli svedesi a Saint-Barthélemy tra economia schiavista e Codice nero von Rosenstein (sec. XVIII-XIX)*, in «Studi storici» LVII, 2016, II, pp. 361-88.

pratiche inumane quali la marchiatura a fuoco, la tortura, la mutilazione e l'evirazione. L'intento era quello di spaventare e atterrire al fine di aumentare il controllo sulla forza-lavoro schiavile: intimorire e disciplinare con l'obiettivo di non vivere costantemente nella paura di sommosse, sedizioni, rivolte e rivoluzioni. Tenendo presente l'evoluzione della codificazione schiavista tra XVI e XIX secolo, infatti, il "terrore" indotto da una possibile liberazione degli schiavi pare senza dubbio essere uno dei temi più ricorrenti e pregnanti. La libertà, costantemente anelata dagli schiavi, rappresentò per i colonizzatori europei una sorta di nemesi da scongiurare, un vaso di Pandora da non aprire.

Per evitare che si verificasse lo sconquasso del sistema di sfruttamento costituito, gli europei arrivarono a predisporre corpi normativi che non solo punivano il reato ma cercavano di scongiurarlo attraverso misure preventive, delineate con lo scopo di sancire la superiorità dei bianchi e l'inferiorità dei neri. Furono queste misure, assieme alla violenza di cui si è detto, a cementare nel corso dei secoli l'idea che effettivamente i neri fossero una razza inferiore, immeritevole di godere dei medesimi diritti di un bianco. Queste concrezioni intrise di stereotipi razzisti e segregazionisti rappresentano forse l'eredità più importante del mondo della schiavitù atlantica. Un mondo che i Codici neri si proponevano di eternare, preservando i suoi dettami giuridici, politici, sociali e culturali.

